



COMUNE DI FANO
(PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE
DELLA TARIFFA
DI GESTIONE DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI

Approvato con deliberazione consiliare n. **372** del **22.12.2010**

Modificato con deliberazione consiliare n. **88** del **30.03.2011**

Modificato con deliberazione consiliare n. **173** del **22.06.2011**

SOMMARIO

TITOLO I	- DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1	ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	3
ART. 2	OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	3
TITOLO II	- OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	4
ART. 4	SOGGETTI PASSIVI.....	4
ART. 5	SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA	5
ART. 6	SUPERFICI ESCLUSE	6
ART. 7	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	7
ART. 8	UTENZE PARTICOLARI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI.....	8
TITOLO III	- AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	10
ART. 9	UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE	10
ART. 10	AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10
ART. 11	RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	10
ART. 12	RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI.....	10
ART. 13	ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE RIDUZIONI.....	11
ART. 14	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE CON PENSIONE MINIMA	11
ART. 15	INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP.....	12
ART. 16	CUMULO DELLE RIDUZIONI.....	12
TITOLO IV	- PROCEDURE E SANZIONI	13
ART. 17	AUTODICHIARAZIONE.....	13
ART. 18	CONGUAGLI.....	13
ART. 19	PAGAMENTI.....	14
ART. 20	RISCOSSIONE.....	14
ART. 21	RIMBORSI	14
ART. 22	CONTROLLO E RECUPERO DELLA TARIFFA	15
ART. 23	VERIFICHE E ACCERTAMENTO	16
ART. 24	SANZIONI	17
ART. 25	INTERESSI	18
ART. 26	ISTANZA DI CONTESTAZIONE.	18
ART. 27	SUPERFICIE MINIMA DI RIFERIMENTO.....	18
ART. 28	FORME DEFLATTIVE DEL CONTENZIOSO.....	18
ART. 29	DEFINIZIONE RAPPORTI TRA COMUNE E GESTORE E OBBLIGHI DEL GESTORE.....	19
ART. 30	TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI.....	20
ART. 31	AUTOTUTELA.....	20
ART. 32	NORME DI RINVIO.....	20
TITOLO V	- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	21
ART. 33	NORME TRANSITORIE E FINALI	21
ART. 34	FUNZIONARI RESPONSABILI.....	21
ART. 35	PIANO FINANZIARIO	21
ART. 36	INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE.....	22
ART. 37	TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.....	22
ART. 38	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
ART. 39	PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	23
ALLEGATO A	24
ALLEGATO B	25
ALLEGATO C	26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Nel Comune di Fano, a far data dal 01.01.2011, è istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avente connotazione tributaria e denominata Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i. così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24/07/2009, dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 5298 del 05/03/2009 e n. 8313 del 08/04/2010, nonché dalla delibera n. 65 in data 11/11/2010 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte.
2. La tariffa è suddivisa in una quota fissa ed una quota variabile ed è determinata sulla base del metodo normalizzato definito dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa è determinata ai fini di raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 art. 11.
4. Il Comune di Fano individua ASET SERVIZI S.p.A. Corrente in Fano, quale Ente Gestore preposto all'applicazione e gestione della tariffa (in seguito chiamato semplicemente "Gestore").
5. La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Gestore riguardo il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, secondo le disposizioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in base al regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vigente.

ART. 2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento integra la disciplina normativa della tariffa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per la relativa applicazione, in particolare:
 - a. individua i soggetti passivi della tariffa e le relative esclusioni;
 - b. stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione delle tariffe e le modalità di applicazione per la piena copertura dei costi del servizio;
 - c. definisce i criteri per l'applicazione di riduzioni e agevolazioni;
 - d. prevede le procedure di autodichiarazione da parte dei soggetti obbligati e di accertamento e riscossione della tariffa da parte dell'ente impositore.

ART. 3 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tariffa, purché compatibili con le disposizioni normative in materia e con le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO II - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca o detenga, a qualsiasi titolo, proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc., locali od aree scoperte, queste ultime non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o assimilati nell'ambito del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal contratto di servizio e/o di appalto tra Comune e Gestore o dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo della tariffa per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Le istituzioni scolastiche statali non sono soggetti passivi della tariffa ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito nella L. 31/2008.
4. I soggetti passivi sono classificabili in due fasce di utenza:
 - a. utenze domestiche;
 - b. utenze non domestiche.
5. Per gli immobili ad uso domestico, la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza o che conduca o occupi a qualsiasi titolo l'immobile. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dal proprietario o dai conduttori anche non residenti.
6. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibite ad uso domestico la tariffa è dovuta da chi presiede, gestisce o comunque rappresenta, a qualsiasi titolo, il soggetto o i soggetti che operano in tali superfici.
7. La tariffa è dovuta a qualunque titolo dal soggetto dichiarante ai sensi dell'art. 17, con vincolo di solidarietà tra i conviventi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
8. Per le parti in comune di un condominio suscettibili di produrre rifiuti, con l'esclusione di vani ascensori e locali caldaie, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono le parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio. Se gli occupanti o conduttori degli alloggi sono costituiti in condominio regolarmente denunciato all'amministrazione finanziaria con rilascio del certificato di attribuzione di codice fiscale, la tariffa per le parti in comune, di cui al periodo precedente, è dovuta dal condominio che viene quindi riconosciuto come soggetto passivo. Gli adempimenti relativi sono a carico dell'amministratore del condominio o del condomino all'uopo delegato ovvero dei singoli proprietari.
9. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi superiori all'anno il soggetto destinatario della tariffa è il conduttore titolare del contratto di locazione.
10. Per le abitazioni di qualsivoglia categoria e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza delle abitazioni o dei fabbricati.
11. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

12. Per locali in multiproprietà e per centri commerciali integrati, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte di uso comune.
13. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.
14. Si intendono coperte dal servizio tutte le utenze poste entro una distanza pedonabile di metri 300 dal più vicino punto di raccolta (cassonetto, bidone, trespolo, ecc.) individuato dal Gestore, restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.
15. Si considerano comunque servite tutte le utenze diverse da quelle di cui al precedente punto 14 eventualmente servite con il metodo porta a porta.
16. Per le utenze considerate non servite in base ai precedenti punti 14 e 15, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa del 70%. Dette utenze sono comunque obbligate a conferire i propri rifiuti nel punto di raccolta più vicino.
17. Ai fini delle verifiche, dei controlli e del recupero della tariffa di cui ai successivi artt. 22 e 23, i locali e le aree si presumono condotti o occupati, e quindi soggetti a tariffa, dalla data in cui sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali ed aree è attestata dalla data di attivazione di almeno un servizio pubblico a rete (acqua, gas, energia elettrica) o dalla data desumibile da atti o fatti comprovanti l'effettiva conduzione o l'occupazione dell'immobile, come ad esempio l'acquisizione della residenza anagrafica o la dotazione, ancorché minimale, di mobilio. I locali, diversi dall'abitazione, e le aree si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza di autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. Lo stato di eventuale esenzione ha valenza esclusivamente dalla data di comunicazione agli uffici. La comunicazione deve essere accertata o verificata dalla data della comunicazione entro il termine di mesi 6.

ART. 5 SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri, mentre per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 170; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie risultante dalla proiezione a terra della porzione con altezza superiore a 170 cm. La misurazione complessiva in metri quadri è arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia uguale o superiore allo 0,50, oppure inferiore.
2. In particolare si precisa che:
 - a. per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, sono computate le superfici degli accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale e sottoscale) comprese le superfici dei locali di servizio anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, soffitte) nonché le superfici di porticati, tettoie e posti auto coperti, fatto salvo quanto espresso all'art. 6 comma 2;
 - b. per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali e delle aree, principali o di servizio, destinate all'esercizio operativo della attività, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 8 del presente Regolamento.
3. Tutti i locali o le aree scoperte, anche se appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, destinati ad uso privato o

pubblico, si considerano soggetti a tariffa se suscettibili di generare rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati.

ART. 6 SUPERFICI ESCLUSE

1. Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano i locali e le aree che non possono produrre rifiuti solidi urbani od assimilati, e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili o ad idonea documentazione.

Per unità immobiliari (relative ad attività con licenza stagionale) soggette a lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria in periodo fuori stagione lavorativa, non può essere accordato alcun tipo di abbattimento tariffario conseguente a tale condizione.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, presentano le caratteristiche di cui al precedente comma e pertanto non sono soggetti a tariffa:
 - a. le aree scoperte quali: parcheggi privati, cortili, giardini e viali al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo o comunque costituenti pertinenza degli stessi immobili;
 - b. le superfici di balconi, logge, terrazze, verande e simili, ancorché coperte, a condizione che siano accessibili esclusivamente da locali o vani già assoggettati a tariffa e che non siano interamente chiuse da strutture fisse e/o mobili;
 - c. i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
 - d. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, silos, celle frigorifere, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
 - e. le superfici delle strutture ospedaliere pubbliche e private che producono esclusivamente rifiuti sanitari non assimilabili agli urbani quali: locali adibiti a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece assoggettate a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture ospedaliere: i reparti di degenza per non infettivi, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa. Per tutta la superficie soggetta a tariffa è applicata la categoria relativa all'attività prevalente (cat. 10);
 - f. i fabbricati non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività e dichiarazione del tecnico di inizio lavori) nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 1. Al fine di mantenere la temporanea esclusione dal pagamento della tariffa dovrà essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita documentazione (autocertificazione a norma di legge o dichiarazione del tecnico attestante il perdurare dei lavori); in mancanza della suddetta comunicazione la tariffa sarà ripristinata d'ufficio;
 - g. gli immobili strumentali a fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, della silvicoltura e dell'allevamento. Si considerano

- pertinenze tutti i locali di ricovero delle attrezzature, delle derrate, nonché fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause di lavoro;
- h. i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - i. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato.
3. Nella determinazione della superficie soggetta a tariffa per le utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa in cui, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono invece sempre soggette a tariffa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aree coperte e/o i locali, o parti di essi, adibiti o adibibili a magazzino, deposito, stoccaggio, esposizione, carico-scarico, ufficio, spogliatoio, bagno, sala riunioni, mensa. In aggiunta sarà soggetta a tariffa anche tutta l'area scoperta (escluse le aree adibite a verde e quelle effettivamente destinate al transito e/o al parcheggio) in misura ridotta del 50%. La presente norma si applica esclusivamente per le utenze non domestiche rientranti nelle categorie 20 e 21.
 4. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali non assimilabili sia rifiuti assimilati agli urbani, stante la difficoltà della determinazione delle diverse destinazioni dei locali, causa l'uso promiscuo cui sono adibiti, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superficie riportate nell'allegato A.
 5. Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma, le utenze interessate dovranno dimostrare al Gestore che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilabili di entità congrua alle riduzioni previste, presentando la documentazione comprovante gli avvenuti smaltimenti/recuperi di detti rifiuti.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del metodo normalizzato definito ai sensi del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, per la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune determina annualmente la tariffa con atto deliberativo del proprio organo competente, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa, si utilizza provvisoriamente la tariffa vigente, salvo conguaglio.
4. La tariffa esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97; pertanto sono a carico dei produttori e utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del medesimo Decreto.
5. La tariffa unitaria da applicare alle superfici soggette viene determinata secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/99, ed è articolata secondo fasce di utenza (domestica e non domestica). E' inoltre commisurata ai 365 (trecentosessantacinque) giorni annuali ed è applicata per anno solare a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi) non comporta l'esonero o la riduzione della tariffa.

7. La tariffa si compone di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e di una quota variabile, rapportata alla quantità potenziale di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
8. Le modalità di calcolo della tariffa, sono definite in conformità ai criteri di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 158/99.
9. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. 158/99, tenuto conto della specificità della realtà del territorio comunale servito.
10. Il criterio di classificazione delle utenze al fine della definizione della tariffa si basa sull'effettiva destinazione dei locali e delle aree scoperte.
11. Per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale; per le utenze domestiche non residenti e per gli immobili a disposizione (secondo case di residenti) la classificazione in categorie viene definita in base alla Tabella di cui all'Allegato B.
12. Per le utenze non domestiche la classificazione in categorie di attività viene definita, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, in base alle certificazioni della CCIAA o di altri organi competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività, ovvero attraverso autocertificazione a norma di legge.
13. Nel caso di utenze non domestiche, alle attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicano i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non comprese esplicitamente nell'elenco viene attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

ART. 8 UTENZE PARTICOLARI - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti svolto a favore di utenze non domestiche che occupano temporaneamente locali o aree pubbliche o ad uso pubblico per lo svolgimento del commercio ambulante, la tariffa (quota fissa e variabile) della categoria di appartenenza è commisurata ai giorni di effettiva occupazione.
2. Se l'occupazione dell'area di cui al comma precedente non supera i 182 giorni/anno, anche non continuativi, si applica la tariffa giornaliera della categoria corrispondente all'attività, maggiorata in relazione alla maggiore incidenza dei costi dovuti alla particolarità dell'intervento, come indicato nella tabella 1 di cui all'Allegato C; se l'occupazione dell'area supera i 182 giorni/anno si applica la tariffa della categoria corrispondente all'attività per l'intero anno solare.
3. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
4. Ai fini del calcolo della tariffa degli stabilimenti balneari si considera tutta la superficie di pertinenza (che sia area demaniale in concessione, area comunale in locazione oppure area privata) in misura ridotta secondo le seguenti fasce o scaglioni:
 - del 60% (assoggettamento superficie da 0 a 1.000 mq);
 - del 65% (assoggettamento superficie da 1.001 a 3.000 mq);
 - del 75% (assoggettamento superficie oltre 3.000 mq);

Sono esclusi dalle predette riduzioni eventuali locali adibiti alla vendita e/o somministrazione di bevande e/o alimenti, ecc., che saranno inquadrati secondo la relativa categoria.

5. Ai fini del calcolo della tariffa dei campeggi, oltre alle superfici coperte, si considera soggetta a tariffa tutta l'area scoperta in misura ridotta secondo le seguenti fasce o scaglioni:
 - del 60% (assoggettamento superficie da 0 a 7.000 mq);
 - del 65% (assoggettamento superficie da 7.001 a 12.000 mq);
 - del 85% (assoggettamento superficie oltre 12.000 mq);

Esclusivamente al fine del calcolo della tariffa degli agricampeggi si considera che ogni singola piazzola di sosta sia pari a 20 metri quadrati.

6. Per le attività che praticano commercio all'ingrosso in via del tutto esclusiva, qualora la produzione di rifiuti sia oggettivamente ridotta rispetto alla medesima attività che pratica commercio al dettaglio, la categoria da assegnare sarà quella del relativo commercio al dettaglio considerando - esclusivamente per l'area di vendita - una superficie pari alla superficie totale abbattuta del 50%.
7. Per i distributori di carburante si considera come superficie soggetta a tariffa la superficie derivante dalla proiezione a terra della pensilina più la superficie dei vari locali (bagno, ufficio, cassa, ripostiglio, ecc.), esclusi eventuali locali adibiti alla vendita e/o somministrazione di bevande e/o alimenti, ecc., che saranno inquadrati secondo la relativa categoria.
8. Per gli autolavaggi si considera soggetta a tariffa esclusivamente tutta la superficie dell'area di pertinenza ridotta del 50%.
9. Per le attività artigianali (esclusi parrucchieri, barbieri ed estetisti) che svolgono la propria attività su una superficie fino a 100 mq la categoria attribuita è la 18. Oltre i 100 mq la categoria attribuita è la 21.
10. Il ristorante (compresi cucina, servizi igienici e accessori) di un hotel il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti dell'hotel stesso, si considera inquadrato in cat. 22 (Ristoranti). La parte rimanente dell'hotel si considera inquadrata in cat. 8 (alberghi senza ristorante).

TITOLO III - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 9 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi del D.P.R. 158/99, art. 7, comma 3, si definiscono “*utenze non stabilmente attive*” quelle che per determinate caratteristiche soggettive o oggettive, comprovate da idonea documentazione, si presume che non producano rifiuti in modo continuativo per un periodo superiore a sei mesi o ad uso non continuativo ma ricorrente. Si intendono equiparate alle utenze non stabilmente attive anche tutte le istituzioni scolastiche pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, fatto salvo quanto espresso all’art. 4, comma 2 e 3 del presente Regolamento.
2. Tali utenze sono espressamente elencate alle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato C nelle quali sono altresì previste le relative riduzioni della parte variabile della tariffa ad esse applicabili, previa richiesta inoltrata dall’interessato al Gestore, al quale spetta facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti.

ART. 10 AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per la raccolta differenziata così come già previsto dal comma 10 dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 in attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006 , viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 158/99, la relativa agevolazione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati conseguiti dalle singole utenze.
2. I risultati di cui sopra, verranno accertati dal Gestore secondo criteri e con modalità tali da consentire un’oggettiva valutazione quantitativa e/o qualitativa del rifiuto conferito.

ART. 11 RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. È prevista la riduzione della parte variabile della tariffa per quelle utenze che praticano in maniera corretta il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio, avviata presso la propria abitazione dovrà essere documentata e sarà suscettibile di verifica da parte del Gestore.
2. La riduzione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la documentazione.

ART. 12 RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta in misura proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati agli urbani (esclusi gli imballaggi secondari e terziari e gli altri rifiuti speciali) che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero.

2. La proporzione di rifiuti avviati al recupero verrà calcolata sul totale dei rifiuti potenzialmente prodotti determinati sulla base dei coefficienti di produttività specifica (Kd) applicati nell'anno di riferimento.
3. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1, i quantitativi avviati al recupero non utilizzando i servizi forniti dal Gestore, dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore o da altra equivalente ed idonea documentazione, che dovranno essere consegnati al Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno precedente.
4. Per i quantitativi di rifiuti avviati al recupero utilizzando i servizi forniti dal Gestore (esclusi gli imballaggi secondari e terziari), verrà riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa.
5. La riduzione verrà applicata nell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i conferimenti.

ART. 13 ENTITÀ DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE RIDUZIONI

1. L'entità delle agevolazione da erogare sono determinate ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

ART. 14 INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE CON PENSIONE MINIMA

1. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% quando concorrono le seguenti condizioni, espressamente dichiarate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riprodotta su apposita modulistica fornita dal Gestore:
 - a. il nucleo familiare che occupa l'abitazione deve risultare composto al massimo da due persone d'età superiore a 65 anni, residenti nel Comune;
 - b. il reddito, riferito all'ultimo periodo d'imposta, non deve essere superiore alla pensione minima dell'INPS per ogni componente del nucleo familiare, escludendo l'eventuale reddito catastale della casa di abitazione;
 - c. nessuno dei componenti deve essere proprietario o godere di diritti reali su altri fabbricati ne su terreni agricoli il cui reddito sia superiore a € 51.65 annui;
 - d. tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno anteriore a quello per il quale si richiede l'agevolazione.
2. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Regolamento, dando atto che sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.
5. Il Gestore in qualunque tempo può procedere alla verifica ed al controllo delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti la riduzione tariffaria.

ART. 15 INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP

1. La parte variabile della tariffa si applica in misura ridotta del 50% per le famiglie che hanno residente nel nucleo familiare un portatore di handicap invalido al 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a favore del quale sia erogata l'indennità di accompagnamento.
2. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il venire meno delle condizioni per l'applicazione della riduzione; in difetto si provvede al recupero della tariffa secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente Regolamento, dando atto che sono applicabili le penalità previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. L'agevolazione sarà accordata a far data dal verificarsi delle relative condizioni (così come risulta dai relativi documenti richiesti) e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.
5. Il Gestore in qualunque tempo può procedere alla verifica ed al controllo delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti la riduzione tariffaria.

ART. 16 CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione di più riduzioni previste nel presente Regolamento ne è consentito il cumulo nel limite massimo complessivo dell' 80 per cento della parte variabile della tariffa.

TITOLO IV - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 17 AUTODICHIARAZIONE

1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i, dovranno presentare al Gestore del Servizio apposita autodichiarazione di inizio utenza entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 4.
2. Tale dichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dal Gestore, necessari per la corretta applicazione della tariffa (a titolo esemplificativo e non esaustivo visura camerale CCIAA, planimetrie catastali); eventuali variazioni degli elementi che determinano la tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte) dovranno essere comunicate al Gestore entro il medesimo termine di 60 giorni dal verificarsi delle stesse.
3. La dichiarazione è redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. Tale documento deve essere sottoscritto ed inoltrato da uno dei coobbligati di cui al precedente art. 4 e presentato direttamente presso gli uffici indicati dal Gestore; la presentazione può essere effettuata anche mediante posta ordinaria o a mezzo fax o posta elettronica certificata.
4. L'eventuale cessazione o variazione di utenza produrrà effetti, ai fini dell'applicazione della tariffa, dalla data della relativa comunicazione al Gestore del Servizio, salvo presentazione di idonei documenti comprovanti l'effettiva situazione reale. In ogni caso la data di decorrenza non potrà essere antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione. Si prescinde dall'obbligo di tale comunicazione per le informazioni che il Gestore acquisirà periodicamente d'ufficio presso l'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
5. Il Gestore potrà provvedere direttamente alla variazione degli elementi che determinano la tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (a titolo esemplificativo e non esaustivo Anagrafe Comunale, CCIAA, Ufficio Tecnico Comunale, Ufficio Tributi comunale).
6. A tal fine gli uffici comunali si impegnano a rendere disponibile gratuitamente al Gestore, secondo modalità e tempi con esso concordati, ogni informazione che risulti indispensabile al fine dell'applicazione della tariffa, ovvero, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. le autorizzazioni per occupazione di suolo o aree pubbliche;
 - b. i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - c. i provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. ogni informazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione.

ART. 18 CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa saranno conteggiate nelle emissioni di successivi documenti mediante conguaglio.

ART. 19 PAGAMENTI

1. Il Gestore, secondo le disposizioni impartite dal contratto di servizio e/o di appalto, provvede alla informatizzazione ed alla emissione dei documenti per la riscossione della tariffa, ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. In presenza di specifici contratti onnicomprensivi per la gestione di servizi per l'utenza non domestica, sottoscritti tra il Gestore e l'utenza stessa, per lo svolgimento di servizi integrati ed unitari di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non assimilati agli r.s.u. e/o rifiuti pericolosi, e/o altre attività connesse, la tariffa in oggetto potrà essere assorbita da quanto previsto da detto contratto.
3. Il pagamento del dovuto deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dal contratto di servizio e/o di appalto.

ART. 20 RISCOSSIONE

1. La riscossione della Tariffa di Igiene Urbana affluirà presso la Tesoreria Comunale in apposito conto; successivamente sarà resa disponibile al Gestore secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio e/o di appalto.
2. L'ammontare annuo della tariffa, in ogni caso, è suddiviso in non meno di tre rate.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno, possono essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. L'eventuale tariffa giornaliera di cui alle manifestazioni ed attività temporanee può essere riscossa anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento, da parte del soggetto Gestore, delle comunicazioni relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Per gli spettacoli viaggianti e per le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni) il pagamento della tariffa deve essere effettuato in via anticipata rispetto all'inizio dell'occupazione.
5. In ipotesi di riscossione coattiva della tariffa, il relativo titolo, cartella di pagamento o ingiunzione, deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 21 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a norma di quanto disposto dall'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso, su provvedimento motivato del Gestore, è disposto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme poste a rimborso spettano gli interessi, a decorrere dalla data dell'indebito versamento, computati con il saggio legale vigente.
3. Il rimborso non è dovuto e non compete allorché le somme siano di importo pari od inferiore ad Euro 10 (dieci).

ART. 22 CONTROLLO E RECUPERO DELLA TARIFFA

1. Il Gestore svolge le attività necessarie alla verifica ed al controllo dei dati contenuti nelle autodichiarazioni presentate dai soggetti passivi e, a tal fine, ove non risultino reperibili dalle banche dati della P.A., ha facoltà di:
 - a. richiedere al soggetto passivo l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e richiedere dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e fatti specifici;
 - b. utilizzare dati ottenuti da enti pubblici, anche economici (a titolo esemplificativo e non esaustivo Anagrafe Comunale, CCIAA, Ufficio Tributi Comunale, Conservatoria Beni Immobiliari), rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto;
 - c. accedere a locali o aree oggetto dell'obbligazione tariffaria al fine di rilevarne la superficie e la destinazione d'uso; in tal caso il Gestore preavvisa l'utente con comunicazione scritta inviata almeno 5 giorni prima al domicilio dell'interessato.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al precedente comma il Gestore può avvalersi, in relazione a quanto disposto nel contratto di servizio e/o di appalto ovvero previo accordo con il Comune:
 - a. del proprio personale dipendente;
 - b. degli agenti della Polizia Municipale;
 - c. di soggetto concessionario della riscossione debitamente iscritto all'Albo ufficiale della categoria dei concessionari della riscossione, con il quale il Gestore e/o il Comune può stipulare apposite convenzioni.
3. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato dal Gestore e/o dal Comune ed esibire apposito documento di riconoscimento.
4. Nei casi di impossibilità ad eseguire gli accertamenti di cui sopra per mancata collaborazione da parte del soggetto o per altri impedimenti, il Gestore può applicare criteri presuntivi a norma dell'art. 2729 del codice civile, finalizzati alla determinazione dei dati necessari all'applicazione della tariffa.
5. Il Gestore può prendere a riferimento le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà che l'utente può rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Sul contenuto delle stesse il Gestore è tenuto ad eseguire idonei controlli.
6. Il Gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.
7. Nei casi di omessa denuncia di inizio utenza, di denuncia infedele o incompleta, di denuncia pervenuta oltre i termini stabiliti o di omessa comunicazione di variazione, il Gestore provvederà a contestare le infedeltà, le incompletezze e le omissioni, notificando all'utente avviso di accertamento mediante raccomandata postale a.r. recante anche l'indicazione delle somme dovute a titolo di tariffa, accessori e penalità sanzionatorie previste dal successivo art. 24. L'avviso deve contenere il termine, le modalità e l'autorità cui è possibile ricorrere.
8. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 504 come integrato dall'art. 3-bis del D.L. 30.9.2005, n. 203 convertito con modificazioni nella L. 2.12.2005 n. 248 e loro s.m.i., avverso i predetti avvisi potrà essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro e Urbino entro 60 giorni dalla notifica, secondo le modalità previste dal citato D. Lgs. n. 504/1992.
9. Entro giorni 30 dalla data del ricevimento dell'avviso l'utente potrà comunque chiederne il riesame; la richiesta di riesame non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

10. Le indicazioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 debbono obbligatoriamente essere riportate nei relativi avvisi di accertamento.
11. Il Gestore in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.
12. Il Comune di Fano per mezzo del Settore Servizi Tributarî si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, di organizzare campagne di accertamento su tutto o su parte del territorio comunale, degli imponibili tariffari, da effettuarsi in via autonoma ovvero a mezzo di un Concessionario del servizio od in qualsiasi altra forma che riterrà piú opportuna.

ART. 23 VERIFICHE E ACCERTAMENTO

1. Il Gestore procede :
 - a) alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o all'accertamento d'ufficio in caso di omessa denuncia in conformit  a quanto previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e s.m.i.;
 - b) all'accertamento di parziali, ritardati o omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata a.r., apposito avviso motivato, il cui contenuto deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006 e s.m.i..
2. Gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Ai fini della verifica, ove sia stata accertata la non presenza nelle banche dati dei pubblici servizi, il Gestore pu  :
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, atte ad accertare la data di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere copia di planimetrie catastali, idonee per la determinazione delle superfici occupate;
 - c) richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - d) accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
4. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore pu  fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.
5. In tutti i casi di denuncia infedele, incompleta od omessa, agli avvisi di accertamento emessi dal Gestore, si applicano le disposizioni di cui ai commi 161, 162 e 163 dell'art. 1 della legge 296/2006 e s.m.i., che testualmente recitano: "161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonch  all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,

a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.” “162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo”. “163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.

ART. 24 SANZIONI

1. Trattandosi di tariffa ricompresa nella materia tributaria trovano applicazione le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 18.12.1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e loro successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto disposto dall’art. 76 del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, di revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale, così come sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 18.12.97, n. 473, modificato nel testo dall’art. 4, D.Lgs. 05.06.98, n. 203 e dall’art. 3, D.Lgs. 30.03.00, n. 99, le sanzioni amministrative e pecuniarie si applicano come precisato nei commi seguenti.
2. Per l’omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di lire 100 mila (oggi Euro 51,65).
3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 % della maggiore tariffa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono a elementi non incidenti sull’ammontare della tariffa, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila (oggi Euro 51,65) a lire 500 mila (oggi Euro 258,23). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui all’articolo 73, comma 3 bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 2 e 3, primo periodo, sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento.
5. Per le somme soggette a recupero coattivo si applicano le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla legge.

ART. 25 INTERESSI

1. A far tempo dalla data del 1° gennaio 2011, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso della tariffa è determinata nella stessa misura del tasso di interesse legale in vigore.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi spettano nella stessa misura al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 26 ISTANZA DI CONTESTAZIONE.

1. Il Contribuente intestatario dell'utenza o suo familiare convivente che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, può inoltrare istanza al Gestore del servizio esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Gestore ha l'obbligo di rispondere motivatamente all'istanza pervenutagli entro sessanta giorni dalla data di effettiva acquisizione agli atti dell'istanza medesima, accertando dati ed informazioni che siano reputate necessarie per accogliere o diniegare l'istanza di contestazione. In ogni caso il Gestore ha l'obbligo di motivare per iscritto l'accoglimento od il diniego dell'istanza di contestazione.

ART. 27 SUPERFICIE MINIMA DI RIFERIMENTO

1. In attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto dei fabbricati, la superficie di riferimento non può essere, in ogni caso, inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138.
2. Per gli immobili già denunciati, il Gestore modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio.
3. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati, intestatari della partita catastale, provvedono, su richiesta del Gestore, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994 n. 701, del Ministero delle Finanze, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.

ART. 28 FORME DEFLATTIVE DEL CONTENZIOSO

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, anche per la tariffa TIA possono applicarsi gli istituti deflattivi del contenzioso (autotutela, ravvedimento operoso, accertamento con adesione ed analoghi istituti), secondo le

modalità stabilite dalle norme di legge in materia e dal regolamento generale delle entrate comunali.

ART. 29 DEFINIZIONE RAPPORTI TRA COMUNE E GESTORE E OBBLIGHI DEL GESTORE

1. L'applicazione della tariffa, ai sensi di quanto già previsto dai commi 9 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, è affidata al Gestore del servizio di igiene urbana atteso che la normativa della TIA pone un collegamento *ex lege* tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento. Conseguentemente l'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune. Il Comune, in qualità di titolare del tributo, può, in ogni caso, scegliere le altre forme di riscossione e accertamento previste dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997. L'entrata derivante dalla TIA transita attraverso il bilancio del Comune in quanto entrata propria comunale. Nello stesso bilancio è previsto in uscita l'intero onere gestionale compreso il compenso che deve essere erogato al Gestore. Con l'entrata deve essere coperto il costo totale del servizio. Con apposito contratto di servizio e/o di appalto sono regolati i rapporti tra Comune e Gestore, anche ai fini della responsabilità di quest'ultimo sull'attività di riscossione a garanzia dell'equilibrio economico del settore.
2. Al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il Gestore, secondo uno standard stabilito tra le parti, è tenuto a trasmettere annualmente al Comune le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni degli utenti, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.
3. Le informazioni dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello di gestione.
4. Le informazioni dovranno essere trasmesse secondo le specifiche tecniche contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007, e dovranno comunque contenere, oltre ai dati ivi previsti, anche quelli relativi alla classe di contribuenza ed ai metri quadrati (mq) oggetto di imposizione.
5. Con provvedimento del Dirigente del Servizio tributario comunale potranno essere stabilite modalità integrative o sostitutive di quelle previste nel precedente comma.
6. Il Comune, nell'esercizio della propria attività di controllo, ed in particolare del controllo dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, anche dal confronto tra la banca dati della tariffa rifiuti e quella dell'imposta comunale sugli immobili, comunica le informazioni al Gestore, al fine di attivare l'attività di verifica dell'entrata della tariffa.
7. Il Gestore, entro i termini di cui al comma 3, trasmette al Comune ed al Dirigente del Servizio Tributi una relazione sull'attività di recupero dell'evasione svolta con riferimento all'anno solare precedente, comprensiva dell'elenco degli atti di recupero emessi. L'elenco dovrà contenere i dati identificativi del contribuente, la superficie soggetta a tassazione, la classe di contribuenza e gli importi complessivamente recuperati.

ART. 30 TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

1. Ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente Regolamento.
2. La tariffa applicata, in quanto tributo, non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
3. Eventuali altre tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

ART. 31 AUTOTUTELA

1. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa, avendone riconosciuto l'erroneità manifestata nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 32 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, a quelle del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, a quelle del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed a quelle del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia, tra cui il vigente regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tariffa, dalla sua entrata in vigore.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni del presente Regolamento saranno successivamente deliberate dagli appositi organi comunali, anche su proposta del Gestore.
3. Per quanto non espressamente contemplato si applicano le norme vigenti in materia.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 01.01.2011.
5. Entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il Regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 34 FUNZIONARI RESPONSABILI

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione della tariffa secondo le disposizioni di legge e di regolamento, ferma restando la responsabilità oggettiva del Gestore, è preposto un funzionario apicale dell'Ufficio del Gestore, il cui nominativo deve essere comunicato da quest'ultimo al Dirigente dei Servizi Finanziari ed al Dirigente dei servizi Tributarî.
2. Al Dirigente dei Servizi Tributarî del Comune sono attribuiti i poteri di Responsabile comunale del tributo, cui competono tutte le attribuzioni di legge.
3. Al Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune sono attribuiti i poteri di Responsabile comunale dell'entrata del tributo, cui competono tutte le attribuzioni di legge.

ART. 35 PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 49 comma 8 del decreto legislativo n. 22/1997, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, il Gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune per l'approvazione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Sulla base del piano finanziario approvato il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e del presente Regolamento.
4. Il Gestore si impegna, a decorrere dall'anno finanziario 2011, a provvedere annualmente ad elaborare il piano finanziario necessario ai fini della determinazione delle tariffe ed al loro aggiornamento annuale.
5. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) Il modello gestionale organizzativo,

- b) I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
- c) La ricognizione degli impianti esistenti,
- d) Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le motivazioni.

ART. 36 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le unità organizzative competenti in materia e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché, ove possibile, dell'adozione del provvedimento finale, vengono individuate negli Uffici del Gestore.
2. A queste ultime compete la responsabilità di sottoporre, perentoriamente entro i termini, all'Ufficio comunale l'istruttoria, gli adempimenti e la redazione del provvedimento finale qualora quest'ultimo attenga alla sfera di competenza del Comune.
3. Alle unità organizzative degli Uffici del Gestore compete la gestione del contenzioso che dovesse eventualmente insorgere, da espletarsi con le modalità di cui ai commi precedenti.

ART. 37 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, come disposto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., così come sostituito dall'art. 3, comma 6 bis del D.L. 14 marzo 2005, n° 35, sono fissati come nel prospetto che segue:

NUMERO D'ORDINE	ELENCO RICHIESTE DI INTERVENTI	GIORNI UTILI DECORRENTI DALLA RICHIESTA
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione della tariffa	Giorni 30
2	Liquidazione e accertamento della tariffa dalla data della denuncia del contribuente o dalla segnalazione dei preposti al servizio	Giorni 60
3	Sgravio di quote indebite od inesigibili	Giorni 60
4	Risposta a richiesta scritta di informazioni e notizie	Giorni 60
5	Risposta a esposti e/o denunce	Giorni 30
6	Rimborso di somme comunque non dovute od indebitamente corrisposte	Giorni 180

ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati personali fa carico interamente al Gestore. Ai soggetti diversi dal Gestore, individuati dallo stesso, anche a supporto, all'espletamento delle attività riguardanti l'applicazione ed alla gestione della

tariffa, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 39 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione degli utenti negli Uffici del Gestore ed a cura dello stesso pubblicata sul sito internet dell'Aset Servizi Spa e del Comune di Fano.

ALLEGATO A

COMUNE DI FANO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ALLEGATO A - Riduzioni di superficie per produttori contestuali di Rifiuti speciali non assimilabili

ATTIVITA'	% riduzione superficie
lavanderie e tintorie	20%
laboratori eliografici, di sviluppo fotografico	15%
tipo-litografie, incisioni, serigrafie	15%
vetrerie, lavorazione marmi	50%
officine riparazione veicoli	50%
elettrauto	50%
gommist	50%
autocarrozzerie	50%
autorimessaggi	30%
verniciatura, vetroresina	40%
carpenteria metallica	60%
macellerie al dettaglio	30%
ristoranti, pizzerie, alberghi con cucina	20%
ambulatori medici e dentistici	20%
laboratori odontotecnici	20%
pescherie	70%

ALLEGATO B

COMUNE DI FANO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Allegato B - Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche non residenti

Superficie (mq)	Abitanti equivalenti
0-35	1
36-50	2
51-65	3
66-80	4
81-95	5
96 e oltre	6

ALLEGATO C

COMUNE DI FANO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Allegato C - Riduzioni e maggiorazioni per utenze non stabilmente attive

Tabella 1 - Maggiorazioni per commercio ambulante	
Occupazione area	Percentuale di maggiorazione
fino a 90 gg.	30% dell'intera tariffa
da 91 a 140 gg.	40% dell'intera tariffa
da 141 a 182 gg.	50% dell'intera tariffa

Tabella 2 - Riduzioni per utenze domestiche	
Descrizione	Percentuale di riduzione
Seconde case di residenti	30% parte variabile
Residenti all'estero	30% parte variabile
Immobili di non residenti	30% parte variabile

Tabella 3 - Riduzioni per utenze non domestiche	
Descrizione	Percentuale di riduzione
Attività con licenza stagionale	50% parte variabile
Istituzioni scolastiche pubbliche e parificate	70% parte variabile